



## **ALLEGATO 2**

### **Modifiche al**

### **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Allegato C al Regolamento PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 85 del 15/12/2020

Modificato con deliberazione di C.C. n. 100 del 26/10/2022

Modificato con deliberazione di C.C. n.

**LE MODIFICHE AI SEGUENTI ARTICOLI SONO EVIDENZIATI CON IL CARATTERE GRASSETTO**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

<p align="center"><b>5.Documentazione Versione precedente</b></p>	<p align="center"><b>5.Documentazione Versione modificata</b></p>
<p>I soggetti interessati al rilascio di un'autorizzazione o concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari, devono presentare tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti.</li> <li>- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la ditta, che richiede l'installazione, attesti che il manufatto che intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.</li> <li>- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente piano.</li> <li>- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia.</li> <li>- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.</li> <li>- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.</li> <li>- Copia di riscontro del versamento delle spese di istruttoria.</li> <li>- N 1 marche da bollo di euro 16,00 (sedici)</li> </ul> <p>Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.</p> <p>L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 10 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' comunque ammessa la presentazione di nuova istanza.</p>	<p>I soggetti interessati al rilascio di un'autorizzazione o concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari, devono presentare tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti.</li> <li>- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la ditta, che richiede l'installazione, attesti che il manufatto che intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.</li> <li>- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente piano.</li> <li>- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia.</li> <li>- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.</li> <li>- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.</li> <li>- Copia di riscontro del versamento delle spese di istruttoria.</li> <li>- <b>N 2</b> marche da bollo di euro 16,00 (sedici)</li> </ul> <p>Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.</p> <p>L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 10 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' comunque ammessa la presentazione di nuova istanza.</p>

<p align="center"><b>9.Vigilanza – Violazioni – Provvedimenti</b></p> <p align="center"><b>Versione precedente</b></p>	<p align="center"><b>9.Vigilanza – Violazioni – Provvedimenti</b></p> <p align="center"><b>Versione modificata</b></p>
<p>Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.</p> <p>Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.</p> <p>Limitatamente al disposto dell'art.23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.</p> <p>Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art.23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i mezzi, esposti difformemente, per quanto concerne le dimensioni e i limiti geometrici di cui al punto 25 del presente Piano, dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.</p>	<p>Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.</p> <p>Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.</p> <p>Limitatamente al disposto dell'art.23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.</p> <p>Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art.23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i mezzi, esposti difformemente, per quanto concerne le dimensioni e i limiti geometrici di cui al punto 25 del presente Piano, dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio <del>o tramite il concessionario per la pubblicità,</del> rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.</p>

<p align="center"><b>14.DEROGHE GENERALI CONCESSE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA</b></p> <p align="center"><b>Versione precedente</b></p>	<p align="center"><b>14.DEROGHE GENERALI CONCESSE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA</b></p> <p align="center"><b>Versione modificata</b></p>
<p>Sulla base di quanto contenuto nell'art.23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale anche nel caso di posizionamento di segnaletica bifacciale.</p> <p>Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.</p> <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. L'affissione di locandine, manifesti o simili delle dimensioni massime di m. 0,60 x m 0,80 all'interno di esercizi commerciali, pubblici od edifici, visibili comunque dalla pubblica via, deve considerarsi autorizzata, ad ogni effetto di legge, previo pagamento della relativa imposta (se dovuta) e fatti salvi i diritti dei terzi.</p> <p>In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui, ad eccezione delle transenne parapetonali.</p> <p>In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'Abaco, ad eccezione di quelle dalla carreggiata, sono da aumentare del 50% con la sola eccezione per le insegne d'esercizio.</p> <p>Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse e rappresentate nella seguente tabella (Abaco):</p> <p>ALLEGATO 3</p>	<p>Sulla base di quanto contenuto nell'art.23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale anche nel caso di posizionamento di segnaletica bifacciale.</p> <p>Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.</p> <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. L'affissione di locandine, manifesti o simili delle dimensioni massime di m. 0,60 x m 0,80 all'interno di esercizi commerciali, pubblici od edifici, visibili comunque dalla pubblica via, deve considerarsi autorizzata, ad ogni effetto di legge, previo pagamento della relativa imposta (se dovuta) e fatti salvi i diritti dei terzi.</p> <p><del>In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui, ad eccezione delle transenne parapetonali.</del></p> <p>In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'Abaco, ad eccezione di quelle dalla carreggiata, sono da aumentare del 50% con la sola eccezione per le insegne d'esercizio.</p> <p>Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse e rappresentate nella seguente tabella (Abaco):</p> <p>ALLEGATO 3</p>

15.1 ZONE IN CATEGORIA SPECIALE Versione precedente	15.1 ZONE IN CATEGORIA SPECIALE Versione modificata
<p>Il territorio comunale è suddiviso, ai fini del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, in due categorie classificate come normale e speciale.</p> <p>Le strade che sono comprese nella zona in categoria speciale sono quelle identificate nell'allegato A al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria.</p> <p>Ai fini della regolamentazione delle installazioni pubblicitarie la classificazione della zona normale o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare, ma è limitata esclusivamente ad un diverso trattamento di applicazione del canone.</p> <p>Tutti i mezzi che ancorché collocati su zone in Categoria Normale risultano essere visibili ed espressamente rivolti alla visione della zona in Categoria speciale, sono considerati come mezzi in Categoria Speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta.</p> <p>Questo principio vale anche per il lato esterno alla perimetrazione della zona in categoria speciale</p>	<p>Il territorio comunale è suddiviso, ai fini del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, in due categorie classificate come <b>ordinaria</b> e speciale.</p> <p>Le strade che sono comprese nella zona in categoria speciale sono quelle identificate nell'allegato A al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria.</p> <p>Ai fini della regolamentazione delle installazioni pubblicitarie la classificazione della zona <b>ordinaria</b> o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare, ma è limitata esclusivamente ad un diverso trattamento di applicazione del canone.</p> <p>Tutti i mezzi che ancorché collocati su zone in Categoria <b>ordinaria</b> risultano essere visibili ed espressamente rivolti alla visione della zona in Categoria speciale, sono considerati come mezzi in Categoria Speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta.</p> <p>Questo principio vale anche per il lato esterno alla perimetrazione della zona in categoria speciale</p>

17.7 - LIMITAZIONI E DIVIETI Versione precedente	17.7 - LIMITAZIONI E DIVIETI Versione modificata
<p>Nell'ambito e in prossimità dei luoghi di interesse storico artistico sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è vietato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salva autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.</p> <p>Lungo le strade, site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura delle città e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1089/ 1939 come modificata dall'art.49 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere del Soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.</p> <p>Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale, dimensione e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.</p>	<p>Nell'ambito e in prossimità dei luoghi di interesse storico artistico sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è vietato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salva autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.</p> <p>Lungo le strade, site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura delle città e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1089/ 1939 come modificata dall'art.49 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere del Soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.</p> <p>Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale, dimensione e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.</p> <p>Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere autorizzata l'installazione, con idonee</p>

<p>Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610.</p> <p>E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni o di qualunque altro mezzo pubblicitario.</p> <p>Lo stesso divieto va esteso pure all'uso degli impianti di illuminazione pubblica.</p> <p>Sono tassativamente vietate le esposizioni di strutture provvisorie (plance o simili) lungo i cigli delle strade di appartenenza al territorio comunale.</p>	<p>modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610.</p> <p>E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni o di qualunque altro mezzo pubblicitario.</p> <p><del>Lo stesso divieto va esteso pure all'uso degli impianti di illuminazione pubblica.</del></p> <p><b>E' vietato per qualsiasi mezzo pubblicitario, posato al suolo, apporre elementi provvisori e/o stabili che coprono parzialmente il manufatto lasciando a vista gli elementi strutturali del manufatto stesso.</b></p> <p>Sono tassativamente vietate le esposizioni di strutture provvisorie (plance o simili) lungo i cigli delle strade di appartenenza al territorio comunale.</p>
--	--

## ART. 18 BIS NUOVO INSERIMENTO

### CARATTERISTICHE E MODALITA' DI UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICITARI SU STENDARDI POSIZIONATI SU PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

#### Descrizione mezzi

Costituisce oggetto della presente disposizione la seguente tipologia di impianto da installare sui pali illuminazione pubblica:

**Stendardo:** Manufatto monofacciale o bifacciale, opaco, bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa;

#### Caratteristiche del mezzo pubblicitario:

Gli stendardi, destinati alla pubblicità temporanea, saranno collocati sui pali dell'illuminazione pubblica.

Gli impianti dovranno essere dotati di idoneo inserto in cui siano riportati gli identificativi dell'operatore pubblicitario ed il periodo di esposizione dell'iniziativa pubblicizzata.

In ogni caso la durata di esposizione dell'iniziativa pubblicizzata per singolo operatore è fissata sino ad un periodo massimo di 90 gg. con intervalli di almeno quindici giorni.

Gli impianti dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti alle diverse condizioni atmosferiche (umidità, precipitazioni e radiazione solare), secondo requisiti che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità del manufatto.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, od in concorrenza con gli interessi del Comune di San Giuliano Milanese.

Le installazioni degli stendardi non dovranno interferire con gli apparecchi di illuminazione o con parti necessarie al funzionamento degli stessi, quali ad esempio asole ingresso cavi, scatole di derivazione esterne ecc.

L'operatore pubblicitario risponderà totalmente ed integralmente di eventuali danni arrecati ai pali dell'illuminazione pubblica causati dall'installazione dei mezzi pubblicitari in questione, nonché dell'operato dei propri dipendenti.

Lo stendardo dovrà avere dimensioni di cm. 80 x 250 ed essere dotato di braccetto di sostegno realizzato in acciaio verniciato nella stessa tinta dei pali.

Per ciò che concerne il comportamento del manufatto in caso di vento, lo stesso dovrà essere ancorato nella parte inferiore in modo da poter sventolare e quindi non creare sollecitazioni alla struttura portante.

### **Modalità' di presentazione della richiesta di installazione dei mezzi**

I soggetti interessati al posizionamento degli impianti oggetto del presente articolo dovranno farne richiesta esclusivamente mediante ditte operanti nel settore della pubblicità regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con i pagamenti afferenti il canone unico patrimoniale dell'ultimo triennio; gli stessi operatori al momento della presentazione della domanda dovranno avere già individuato il soggetto reclamizzato, atteso che non saranno rilasciate autorizzazioni relative a messaggi di tipo generico ovvero con indicazioni riferite alle stesse ditte di settore. La domanda dovrà essere compilata su modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione Comunale ed inoltrata al Servizio tributi. Tutte le domande saranno esaminate dal Servizio tributi seguendo l'ordine cronologico del protocollo di presentazione apposto sulle richieste pervenute; per gli standardi verrà inviata apposita comunicazione con allegato il modulo PAGOPA per il versamento del canone unico patrimoniale.

### **ART. 18 ter NUOVO INSERIMENTO**

#### **PUBBLICITA' SU SCHERMI DIGITALI POSIZIONATI SU PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

L'amministrazione comunale potrà con apposito progetto e tramite concessione, affidare, ad operatori specializzati nel settore, la fornitura e la gestione di schermi digitali da posizionare sui pali dell'illuminazione pubblica secondo le caratteristiche e le prescrizioni contenute nella relativa scheda impianto del presente Piano Generale degli impianti.

## NUOVE SCHEDE IMPIANTI

<b>TIPO D'IMPIANTO</b>	<b>STENDARDO</b>					
<b>categoria</b>	Impianto pubblicitario di comunicazione temporanea					
<b>Utilizzo</b>	Pubblicità esterna temporanea					
<b>Durata</b>	Temporanea*(trimestrale)					
<b>DEFINIZIONE</b>	<p>Manufatto monofacciale o bifacciale, opaco, bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p>					
						
Posizione rispetto al suolo		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 5 mq		>18 mq
Limite inferiore	2.50	n.a		A		n.a
Limite superiore		n.a		A		n.a
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 0.60 m			In assenza di marciapiede 0,60 m		
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 5,00 mq	A	A	A	A	A	A
Dimensioni	larghezza cm 80 ed altezza cm 250 posizionamento verticale altezza minima 250 cm					
Criteri di posizionamento	<p>Gli stendardi, destinati alla pubblicità temporanea, saranno collocati sui pali dell'illuminazione pubblica.</p> <p>I pali interessati dall'installazione dei mezzi pubblicitari saranno individuati dall'amministrazione comunale con idoneo provvedimento.</p> <p>Gli impianti dovranno essere realizzati con materiali non deperibili, riciclabili ed ecocompatibili, resistenti alle diverse condizioni atmosferiche (umidità, precipitazioni e radiazione solare) secondo requisiti che garantiscono la sicurezza, l'affidabilità e la solidità del manufatto.</p> <p>Deve essere previsto un aggancio per sospensione e/o tesatura.</p>					
Prescrizioni	<p>Gli ancoraggi alla superficie posteriore esistente dovranno essere concepiti per interferire in modo minimale con esse e al contempo consentire il loro integrale ripristino. Sul palo, il mezzo viene ancorato in basso in un solo punto per permettere allo stendardo di sventolare e non creare sollecitazioni alla struttura portante.</p> <p>Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi della dichiarazione/autorizzazione)lungo il lato corto dello stendardo.</p>					
Prescrizioni specifiche	In zona A è consentita l'installazione per pubblicità temporanea di iniziative istituzionali, culturali, sociali o sportive realizzate con il patrocinio del comune.					

<b>TIPO D'IMPIANTO</b>	<b>Schermo digitale da installare su pali della luce stradale</b>					
<b>Categoria</b>	Impianto pubblicitario di comunicazione permanente					
<b>Utilizzo</b>	Pubblicità esterna permanente					
<b>Durata</b>	permanente*(triennale)					
<b>DEFINIZIONE</b>	Manufatto monofacciale bifacciale, luminoso, bidimensionale da installare su pali della luce stradale, realizzato con cornice di alluminio estruso e pannello led .					
						
Posizione rispetto al suolo		1↔3 mq	3 ↔ 5 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
Limite inferiore	2.50	A	n.a	n.a	n.a	
Limite superiore		A	n.a	n.a	n.a	
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 0.60 m			In assenza di marciapiede 0,60 m		
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 3,00 mq	A	A	A	A	A	A
Dimensioni	larghezza cm 100 ed altezza cm 150 posizionamento verticale altezza minima 250 cm					
Criteri di posizionamento	<p>Gli schermi led, destinati alla pubblicità permanente, saranno collocati sui pali dell'illuminazione pubblica stradale.</p> <p>I pali interessati dall'installazione dei mezzi pubblicitari saranno individuati dalla amministrazione pubblica con idoneo provvedimento.</p> <p>Il formato della zona dedicata al messaggio pubblicitario è 100x150 cm.</p>					
Prescrizioni	<p>Il sistema di raccordo palo-impianto dovrà essere costruito in acciaio inox e sarà tale da potersi adattare a supporti di diversa dimensione o geometria. Si prevede il posizionamento di uno strato di neoprene tra il sistema di aggancio e il palo, in modo da evitare abrasioni e danneggiamenti del supporto.</p> <p>La finitura prevede una verniciatura a polvere con colorazione grigio RAL 7016.</p>					
Prescrizioni specifiche	In zona A è consentita l'installazione per pubblicità esclusiva di iniziative istituzionali, culturali, sociali o sportive realizzate dal comune e/o con il patrocinio dell'Ente.					

<b>TIPO D'IMPIANTO</b>	<b>BANDIERA</b>					
categoria	Mezzo pubblicitario temporaneo					
Utilizzo	Pubblicità esterna					
Durata	Temporanea* (massimo dodici mesi)					
<b>DEFINIZIONE</b>	Elemento bidimensionale, realizzato con materiale privo di rigidità (anche in tessuto di tela), non luminoso, supportato da idoneo sostegno, a carattere commerciale e non.					
						
Posizione rispetto al suolo		1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
		A	A	n.a.	n.a.	
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 1.00 m			Permanenti		
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 6,00 mq	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<p>La bandiera deve essere posta sul marciapiede antistante all'attività commerciale.  È vietata la collocazione di bandiere su spazi pubblici privi di marciapiede o di aree verdi  La struttura deve essere stabile ed eventualmente dotata di zavorra con situazione atmosferiche avverse in modo da evitare pericolosi ribaltamenti.  La bandiera deve essere collocata in modo da consentire il passaggio agevole dei pedoni.</p>					